

1. Primo motivo, vertente sull'erronea applicazione delle disposizioni che richiedono alla società di presentare un fascicolo completo in forza dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovavano nella medesima situazione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'ECHA, contrariamente a quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 528/2012, ha mancato di assicurare l'esistenza di pari condizioni di concorrenza tra le società che hanno partecipato al programma di riesame di una determinata sostanza e quelle che non vi hanno partecipato.

(¹) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 novembre 2015 — Freistaat Bayern/Commissione

(Causa T-683/15)

(2016/C 048/89)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Freistaat Bayern (rappresentanti: U. Soltész e H. Weiß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'articolo 1 della decisione impugnata, in quanto constatata che la Germania ha attribuito aiuti di Stato a vantaggio delle aziende che operano nel settore lattiero-caseario in Baviera in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, per rimborsare i costi relativi ai controlli della qualità del latte svolti in Baviera, i quali, per il periodo che parte dal 1 gennaio 2007, sono incompatibili con il mercato interno;
- annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione impugnata, in quanto esigono il recupero degli aiuti corredato degli interessi riguardo alle aziende che operano nel settore lattiero-caseario interessate in Baviera;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C (2015) 6295 final della Commissione del 18 settembre 2015, relativa agli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 [2012/NN]), concessi dalla Germania a favore delle verifiche sulla qualità del latte nel contesto della legge sul latte e le materie grasse.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/1589 (¹)

Nell'ambito del primo motivo di ricorso viene contestato che gli aiuti di cui trattasi, finanziati dal bilancio generale del Land, non hanno costituito oggetto della decisione di avvio del procedimento.

2. Secondo motivo: essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

— Il ricorrente afferma che le aziende lattiero-casearie non otterrebbero, in relazione al finanziamento delle verifiche della qualità del latte, alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non verrebbe loro attribuito alcun vantaggio specifico.

3. In subordine, terzo motivo: non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di notifica

— Il ricorrente sostiene che tali misure devono essere considerate «aiuti esistenti». Il recupero sarebbe pertanto in contrasto con l'articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE, nonché con l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 2015/1589.

4. In subordine, quarto motivo: la compatibilità degli aiuti con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE è stata erroneamente negata.

5. In subordine, quinto motivo: l'ordine di recupero degli aiuti viola il principio di tutela del legittimo affidamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248, pag. 9).

**Ricorso proposto il 29 novembre 2015 — Marcas Costa Brava/UAMI — Excellent Brands JMI
(Cremcaffé by Julius Meinl)**

(Causa T-686/15)

(2016/C 048/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marcas Costa Brava, SL (Sils, Spagna) (rappresentanti: E. Manresa Medina e J. Manresa Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Excellent Brands JMI Ltd (Baar, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo comunitario, di colore rosso e bianco, contenente gli elementi denominativi «Cremcaffé by Julius Meinl» — Marchio comunitario n. 11 406 915.

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione.

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 settembre 2015, procedimento R 2517/2014-5.